



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 10 FEBBRAIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CONIDI Domenico fino al 20 MAGGIO 2016, squalifica dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO' Gabriele, CATALANO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio per CINQUE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

rilevato che nella seduta dell'1 febbraio 2016 - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta dell'8 febbraio 2016;

rilevato che nella odierna seduta l'arbitro non si è presentato per motivi di salute;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 15 FEBBRAIO 2016 in diversa composizione.

RECLAMO n.59 della Società A.S.D. TAVERNA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (ammenda di € 160,00, squalifica del calciatore RIZZO Salvatore per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

dal rapporto dell'arbitro della gara Taverna – Casabona del 17.1.2016 risulta che, al 28' del II tempo, il calciatore Rizzo Salvatore è stato allontanato dal campo per comportamento irrispettoso nei suoi confronti e che, dopo l'espulsione, ha proferito parole minacciose nei confronti del direttore di gara.

Risulta altresì che, a fine gara, un dirigente della Società Taverna ha aperto il cancello di accesso al terreno di giuoco consentendo l'ingresso di circa dieci persone.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti sopra menzionati ha sanzionato il calciatore e la società.

La reclamante nega genericamente i fatti contestati.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi accertati e che le sanzioni debbono essere confermate. Tanto anche in considerazione che il referto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare, fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte prive di riscontri obiettivi.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.60 del Sig.RUSSO Mario (tess.della Società S.S.D. Kennedy J.F.)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.29 SGS del 21.1.2016 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 15.3.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al Sig. Russo Mario, dirigente della ASD Kennedy J.F., è stata comminata la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 15.3.2016 per "aggressione verbale e minacce nei confronti dell'arbitro durante la gara".
dal rapporto del direttore di gara risulta invece che al 37' del II tempo il reclamante è stato allontanato dal terreno di giuoco per " aver aggredito e minacciato il Sig.Pezzano Sergio, dirigente dell'Esperanza CZ;
conseguentemente il reclamo deve essere accolto;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo revoca l'inibizione inflitta al Sig. Russo Mario, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame del merito.
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società S.S.D. Kennedy J.F. (versata per conto del proprio tesserato).

RECLAMO n.61 della Società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.58 del 4.2.2016 (ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore DOLCE David per TRE gare effettive in qualità di Capitano, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente MAZZOCCA Giuseppe fino al 15.3.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il Presidente della Società reclamante;

ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rese all'odierna seduta dal Presidente della Società reclamante i fatti ascritti alla Società A.S.D. Sporting Catanzaro Lido e al Dirigente MAZZOCCA Giuseppe non possono essere diversamente valutati da quanto ha deciso il G.S.T..

Deve essere escusa, invece, ogni responsabilità per quanto riguarda il calciatore Dolce David in quanto dal rapporto dell'arbitro non risulta che in qualità di capitano si sia rifiutato di prestare la dovuta collaborazione circa i nominativi dei calciatori resisi responsabili di atti di protesta nei confronti del direttore di gara.

Pertanto, appare conforme a giustizia revocare la squalifica inflitta al calciatore Dolce David.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo revoca la squalifica inflitta al calciatore DOLCE David in qualità di Capitano;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.62 del Sig.CANINO Manuel (tess.della Società ASD Vigor Catanzaro)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 SGS del 28.1.2016 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Canino Manuel, resosi responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi